

IT
E-008273/2015
Risposta di Elżbieta Bieńkowska
a nome della Commissione
(21.12.2015)

Come la Commissione ha già spiegato nella sua risposta alle interrogazioni P-2519/2013 e E-2794/2013 spetta agli Stati membri stabilire, conformemente alla direttiva 2006/123/CE (la direttiva Servizi), la durata appropriata delle concessioni demaniali sulle coste. Tali concessioni devono, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva Servizi, essere rilasciate per una durata limitata e non possono prevedere la procedura di rinnovo automatico. L'adeguatezza della durata va valutata caso per caso dallo Stato membro tenendo conto dei diversi elementi in causa – ad esempio, gli investimenti effettuati, i tempi per il rientro sugli stessi, gli eventuali obblighi di servizio pubblico da espletare, ecc.¹

L'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva Servizi è stato recepito dagli Stati membri in modo orizzontale. Compete alle amministrazioni locali che pubblicano il bando di gara decidere in che modo tener conto della protezione dell'ambiente, del patrimonio culturale e della politica sociale. La Commissione non raccoglie sistematicamente informazioni nel merito.

La questione della durata di tali concessioni è attualmente all'esame della Corte di giustizia dell'Unione europea. La sentenza potrà avere ripercussioni sulla valutazione delle cause in corso o potenziali e la Commissione segue da vicino la situazione.

¹ Articolo 12, paragrafo 2, e considerando 62 della direttiva Servizi.